



COMUNE DI REVELLO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO SANITARIA N.26

IL SINDACO

Preso atto della complessa problematica relativa alla esecuzione di alcune attività agricole connesse all'impiego di antiparassitari ed allo spandimento di liquami zootecnici sulle colture e terreni posti nelle immediate vicinanze di insediamenti civili, corsi d'acqua e strade;

Ritenuto che dette attività possono provocare molestie per il vicinato nonché rappresentare un potenziale pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, sia per la liberazione di aerosol nell'aria che per l'infiltrazione nel terreno;

Visto il vigente Regolamento di igiene e sanità pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7 agosto 1985 e nelle more di ulteriori determinazioni al riguardo;

Acquisito il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 17, in data 24 luglio 2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e s.m.i.;

ORDINA

a decorrere dalla data della presente ordinanza le attività agricole sottoriportate potranno svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità:

1. TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Il trattamento dei prodotti fitosanitari potrà avvenire con i seguenti mezzi osservando le seguenti distanze:

impolveratrici,irroratrici a polverizzazione per pressione, gli atomizzatori e le barre ad umettazione:

mt. 200 da pozzi di captazione dell'acqua pubblica potabile;

mt.150 dal perimetro dei centri abitati del capoluogo;

mt. 100 dal perimetro dei centri abitati delle frazioni e dei cimiteri;

mt. 50 dal perimetro delle abitazioni sparse e da pozzi di captazione di acqua potabile privati;

mt. 10 da corsi d'acqua, da strade statali, provinciali e comunali;

Irroratori manuali:

ammessi anche nelle fasce di rispetto ed all'interno dei centri abitati del capoluogo;

mt. 200 da pozzi di captazione dell'acqua pubblica potabile privati;

mt.50 da pozzi di captazione di acqua potabile privati;



Nebulizzatori:

è ammesso esclusivamente all'interno di serre, verificando preventivamente che le aperture esterne siano chiuse.

Coloro che intendono effettuare i trattamenti in prossimità delle abitazioni, colture foraggere ed ortofrutticole, ricoveri di animali e fabbricati ad uso produttivo e artigianale devono darne comunicazione ai proprietari ovvero usufruttuari ovvero affittuari interessati almeno 24 ore prima del trattamento.

I trattamenti devono tener conto delle condizioni del vento al fine di evitare la deriva del prodotto nelle proprietà confinanti, usando nei filari esterni a confine e vicino alle abitazioni ed alle altre suddette colture ed aree, idonea lancia con getto rivolto verso l'interno della proprietà da trattare e dal lato opposto delle suddette realtà confinanti.

2. SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI.

Lo spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalla presente ordinanza e della Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 1991, n. 48-12028.

In particolare:

è vietato lo spandimento dei liquami:

- nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni;
- a una distanza inferiore a mt. 150 da corsi d'acqua con portata superiore a 2 mc./sec.;
- a una distanza inferiore a 50 mt. Dalle abitazioni, dal ciglio delle strade statali e provinciali, a 200 mt dal perimetro del centro abitato, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento;
- a una distanza inferiore a mt. 200 da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile pubblico;
- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- nei casi in cui i liquami possano venire a contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- nei suoli boschivi naturali
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione e in genere ad uso pubblico;
- nei casi in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

Nel rispetto delle suddette prescrizioni, lo spandimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo a scopo agronomico, può essere effettuato:

dalle ore 5.00 alle ore 9.00 dal 1° aprile al 30 settembre

dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi e disposizioni normative.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza.

REVELLO, li 28 luglio 2000



IL SINDACO
(MOTTA Geom. Ugo)